

Piu GIUSEPPA  
d. AUT. SAVOIA CC - PAVIA

01001014  
No 629/2002 Rac  
No 3217/2002 Cron.

MUR.  
CSA.



## TRIBUNALE DI NUORO

Il Giudice del lavoro,

- a scioglimento della riserva in atti;
- esaminata la documentazione, le note e le deduzioni svolte dalla parte ricorrente;
- ritenuta la tardività della documentazione depositata dalla parte convenuta oltre il termine perentorio alla stessa assegnato, nè essendo emersi elementi che giustificano una rimessione in termini;

*osserva*

Con ricorso *ex art.700 c.p.c.*, parte ricorrente adiva questo Giudice chiedendo la pronuncia di un provvedimento di urgenza nei confronti della parte convenuta, avente ad oggetto la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti adottati dall'Autorità Scolastica *de qua*, durante la formazione degli orari di cattedra per l'anno scolastico 2002-2003, per la parte relativa all'assegnazione delle ore eccedenti le diciotto settimanali, nonché di tutti i provvedimenti presupposti e/o conseguenti; chiedeva quindi, la riduzione delle ore attribuitegli fino alle obbligatorie diciotto ore settimanali, da svolgere tutte presso il Liceo Scientifico "E. Fermi" di Nuoro.

Precisava il ricorrente, a sostegno della propria domanda: di essere docente a tempo indeterminato presso il Liceo scientifico di Nuoro E. Fermi, per la materia di insegnamento di Disegno e Storia dell'arte; di aver chiesto al Dirigente di Istituto, con nota del 19.09.2002, di essere informato sulle modalità del completamento dell'orario della propria cattedra, dopo aver appreso che presso la scuola di appartenenza avrebbe insegnato per sole quindici ore; di aver ricevuto nota di riscontro, il 03.10.2002, con la quale veniva invitato ad assumere servizio per ulteriori sei ore settimanali presso il Liceo Scientifico di Dorgali; di aver contestato, con nota del 07.10.2002, l'illegittimità dell'attribuzione delle ore di completamento


della propria cattedra, nella misura di sei ore, eccedenti le diciotto previste come obbligatorie per contratto; di contestare, pertanto, con il ricorso per cui è causa, la legittimità della determinazione della propria cattedra, tanto più che nella scuola di appartenenza tutti i docenti della medesima classe di insegnamento avevano avuto una cattedra interna pari a venti ore, vale a dire, superiore al numero massimo di ore attribuibile in applicazione della normativa vigente.

Parte convenuta non si costituiva in giudizio, né tempestivamente entro il termine assegnato con il decreto di fissazione dell'udienza, né tardivamente nel corso del giudizio cautelare.

Tutto ciò premesso in fatto, e ad esito di una delibazione sommaria svolta nell'economia nel giudizio cautelare instaurato, la sottoscritta giudicante ritiene la sussistenza del *fumus boni iuris* della pretesa azionata, salva ogni ulteriore e differente valutazione nel successivo giudizio di merito.

Effettivamente, il ccnl per il personale della scuola per il triennio 1995-1997 prevede che l'attività di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica debba svolgersi in diciotto ore settimanali, distribuite in non meno di cinque giorni settimanali (art.41 co. 1); i docenti, il cui orario di cattedra in queste scuole sia inferiore alle diciotto ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario predetto, "mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione delle cattedre orario..."(art.41 co.3). Nulla è previsto relativamente alla possibilità di determinare l'orario di cattedra per un numero superiore di ore settimanali rispetto a quelle contrattualmente individuate, sia con riferimento a particolari scuole o materie di insegnamento.

Pertanto, deve ritenersi che, al momento della formazione degli orari di cattedra per ciascun anno scolastico, la pubblica amministrazione debba procedere assegnando ad ogni singolo docente un numero di ore settimanali che tenga presente il tetto massimo contrattualmente individuato, valevole per tutte le scuole secondarie e materie di insegnamento, magari articolato concretamente secondo le modalità delle cattedre orario interne od esterne.



*[Handwritten signature]*

D'altra parte, da un esame della normativa in materia, non può che evincersi come il ccnl di categoria abbia solo recepito i medesimi criteri di determinazione dell'orario per l'attività di insegnamento, già previsti nel nostro ordinamento, e pacificamente interpretati dalla giurisprudenza (cfr. C.d.S. sez. V n.585\1999; C.d.S. sez. V n.103\1997; n.298\1994).

Più precisamente, l'art.88 del D.P.R. n.417/1974, poi recepito nel T.U. n.297/1994 all'art.491 con il medesimo contenuto, già prevedeva che l'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica dovesse essere pari a diciotto ore settimanali; che i docenti il cui orario di cattedra fosse inferiore alle diciotto ore settimanali, fossero tenuti al completamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze o corsi di recupero...e in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attività scolastiche, parascolastiche o interscolastiche.

Nello stesso senso, il Decreto Interministeriale in materia di determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2002-2003, all'art.4 ribadisce il medesimo criterio per le scuole di istruzione secondaria, nell'ambito della individuazione dei parametri per la costituzione delle cattedre orario interne ed esterne. Difatti, il comma 4 della norma predetta si preoccupa di precisare che "gli spezzoni residui dopo la formazione dei posti...., sono utilizzati prioritariamente, ove possibile, per ricondurre alla *concorrenza delle diciotto ore i posti di insegnamento costituiti con orario settimanale inferiore*, anche individuando moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, purchè venga salvaguardata l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina".

Per le ipotesi in cui la situazione specifica e concreta palesi la disponibilità di un numero di ore di insegnamento superiori rispetto a quelle contrattualmente previste per ciascuna cattedra, i dirigenti scolastici, nel rispetto del contratto collettivo vigente, possono alternativamente, attribuire ai docenti in servizio presso l'istituzione scolastica, le ore eccedenti fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali, *prioritariamente e con il loro consenso*, o in difetto, procedere alle assunzioni



di docenti a tempo determinato (art.22 co.3 l.n.448/2001 e art.4 co.6 Decreto Interministeriale citato).

Quanto precede, conferma la portata precettiva del vincolo di orario massimo stabilito nel ccnl, il cui superamento richiede la specifica manifestazione del consenso del docente interessato, e comunque nei limiti di un monte ore determinato in astratto in maniera vincolante; ciò al fine di salvaguardare da un lato, l'esigenza del singolo di svolgere l'attività di insegnamento entro una quantità complessiva che garantisca la qualità didattica, e dall'altro al fine di realizzare una corretta utilizzazione delle risorse umane disponibili presso le istituzioni scolastiche, siano esse in servizio a tempo indeterminato o assunte a tempo determinato.

Nel caso di specie, la documentazione depositata in atti, ha evidenziato come nella scuola presso la quale presta servizio il ricorrente, le cattedre per la materia di insegnamento in disegno e storia dell'arte, nel numero complessivo di cinque per l'anno scolastico in corso, siano state determinate attribuendo a ciascun docente venti ore settimanali, tranne che al ricorrente, al quale ne sono state attribuite solo quindici per la posizione in graduatoria (come dallo stesso dichiarato in udienza, e prima ancora nel ricorso introduttivo).

Pertanto, l'attribuzione a quest'ultimo di ulteriori ore di insegnamento mediante il modulo della cattedra orario esterna, al fine di completare l'orario di insegnamento, ha determinato la situazione di fatto lamentata come illegittima, sia per il numero complessivo di ore assegnategli, superiore alle diciotto, sia perché tale superamento dell'orario contrattuale non ha determinato l'assegnazione previa acquisizione del consenso del docente interessato, la cui prestazione non è stata dimostrata in giudizio, né risulta dalla documentazione acquisita. A questo proposito, lo stesso Piu ha dichiarato in udienza che non avrebbe acconsentito all'eventuale proposta dell'autorità scolastica, per l'eccessiva gravosità della situazione che ha determinato la proposizione del ricorso per cui è causa.

Deve, quindi ritenersi che una differente e corretta determinazione degli orari di insegnamento per la materia *de qua* entro le diciotto ore contrattuali per tutti i docenti, avrebbe consentito una diversa assegnazione degli spezzoni di orario



residuati all'ultimo docente in graduatoria (nella specie, il ricorrente), il quale verosimilmente, avrebbe potuto così beneficiare di una cattedra completa all'interno della stessa scuola di appartenenza, o nella peggiore delle ipotesi, di una cattedra orario esterna non gravosa come quella concretamente assegnatagli, e comunque entro il limite contrattuale orario predetto, al limite prolungato previo consenso ritualmente richiesto dalla autorità scolastica preposta.

Il ricorso deve, quindi, ritenersi fondato per le argomentazioni che precedono, con conseguente necessità di sospendere l'efficacia dei provvedimenti adottati dalla parte convenuta relativamente all'assegnazione al ricorrente, e senza il suo consenso, delle ore di insegnamento eccedenti le diciotto ore settimanali, previa rideterminazione dell'orario per la cattedra di disegno e storia dell'arte presso il Liceo Scientifico E. Fermi di Nuoro entro i limiti contrattualmente previsti.

Relativamente alla sussistenza del requisito del *periculum in mora*, deve osservarsi quanto segue.

Le argomentazioni svolte in tema di fondatezza del diritto azionato in via di urgenza, inducono a ritenere che il ricorrente abbia offerto la prova della sussistenza del pregiudizio imminente e irreparabile derivante dal tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria (*periculum in mora*), conformemente alla giurisprudenza che, univocamente, ritiene che il ricorso ex art. 700 c.p.c., in materia di lavoro, può essere ammesso in quanto suffragato da specifiche, dettagliate e motivate ragioni di urgenza, ulteriori a quella rappresentata dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro.

Difatti, deve ritenersi che la determinazione di una cattedra orario esterna in capo al ricorrente, secondo i criteri individuati in precedenza, e cioè in violazione delle norme di legge e contrattuali sul tetto massimo di ore da destinare all'insegnamento, dia luogo ad una situazione da tutelare in via di urgenza atteso che l'anno scolastico è già cominciato, e che la situazione pregiudizievole lamentata troverà applicazione per il corrente anno scolastico, cosicchè il pregiudizio che ne



ME

